Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma — Mercoledì, 18 marzo 1925** — **Numero 64**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2610 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* - Ancona: *G. Focolá* - Aquila: *F. Agnelli* - Arezzo *A. Pellegrini* - Ascoli Piceno *Ugo Cesari* - Avellino *C. Leprino* - Bari *Fratelli Favia* - Belluno *S. Benetta* - Benevento: *R. Tomaselli* - Bergamo *Anonima libraria italiana* - Bologna *L. Cappelli* - Bolzano *L. Trevisini* - Brescia: *E. Castoldi* - Cagliari: *R. Carta Raspi* - Caltanissetta: *P. Milia Russo* - Campobasso (*) - Caserta (*). - Catania: *G. Giannotta* - Catanzaro *V. Scaglione* - Chieti: *E. Piccirilli* - Como: *C. Nani e C.* - Cosenza *R. Riccio* - Cremona: *Libreria Sonzogno*. - Cuneo *G. Salomone* - Ferrara *Taddei Soati* - Firenze *A. Rossini* - Fiume: *Libreria Dante Alighieri* - Foggia: *G. Pilone* - Forlì *G. Archetti*. - Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti *L. Bianchetta* - Grosseto *F. Signorelli* - Imperia: *S. Benedusi* - Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* - Livorno *S. Belforte e C.* - Lucca *S. Belforte e C.* - Macerata *R. Franceschetti* - Mantova: *Arturo Mondovi* - Massa Carrara *B. Medici* - Messina: *G. Principato* - Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* - Modena *G. T. Vincenzi e nipote* - Napoli *Anonima Libraria italiana* - Novara *R. Guaglio* - Padova *A. Draghi* - Palermo *O. Fiorenza* - Parma *D. Vannini* - Pavia *Succ. Bruni Marelli* - Perugia *Simonelli*. - Pesaro: *G. Semprucci* - Piacenza: *V. Porta* - Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* - Pola: *E. Schmidt* - Potenza (*) - Ravenna: *E. Lavagna e F.* - Reggio Calabria *R. D'Angelo* - Reggio Emilia: *L. Bonvicini* - Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini*. - Rovigo: *G. Marin* - Salerno *P. Schiavone* - Sassari *G. Ledda* - Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa *G. Greco* - Sondrio *Zarucchi* - Spezia: *A. Zacutti* - Taranto *Fratelli Filippi* - Teramo *L. d'Ignazio* - Torino *F. Casanova e C.* - Trapani *G. Banci* - Trento *M. Disertori* - Treviso: *Longo e Zoppelli* - Trieste *L. Cappelli* - Friuli *Libreria Carducci* - Venezia *L. Cappellin* - Verona: *R. Cabianca* - Vicenza *G. Galla* - Zara: *E. de Schönfeld* - Tripoli: *C. Filacchioni* - Per la Francia - Parigi *Libreria italiana* Rue du 4 Septembre - (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella tabella *C*, annessa al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1886 (disposizioni concernenti i Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1924, al gruppo *B*, dove è detto:

Grado		Numero dei posti
12°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
11°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	

deve leggersi:

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	

come è indicato nel decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-25)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 25 marzo 1925, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (n. 90).

2. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (n. 91).

3. Conversione in legge del R. decreto 4 agosto 1924, numero 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie (n. 54).

4. Conversione in legge del R. decreto 4 maggio 1924, numero 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio (n. 13).

5. Conversione in legge del R. decreto 8 agosto 1924, numero 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste (n. 65).

6. Conversione in legge del R. decreto 18 maggio 1924, numero 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (n. 64).

7. Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (n. 101).

8. Conversione in legge del R. decreto 4 agosto 1924, numero 1438, recante disposizioni con le quali si modifica parzialmente il R. decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche (n. 55).

9. Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, numero 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (n. 92).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (n. 108).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (n. 107).

12. Organizzazione della Nazione per la guerra (n. 77).

13. Ordinamento del Regio esercito (n. 75).

Modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito (n. 76).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 510.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 236.

Modificazioni e aggiunte al regolamento generale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli istituti di emissione approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduti gli articoli 20 e 27 dello statuto del Banco di Napoli approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 506;

Veduto il regolamento generale dello stesso Banco approvato col R. decreto 2 agosto 1908, n. 529, e modificato con decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1053;

Veduti i verbali delle adunanze 31 marzo 1922 e 12 novembre 1924 del Consiglio generale dell'istituto, nelle quali vennero deliberate alcune proposte di modificazioni e di aggiunte al detto regolamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono introdotte nel regolamento generale del Banco di Napoli approvato col R. decreto 2 agosto 1908, n. 529, e modificato con decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1053, le annesse modificazioni e aggiunte, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 58. — GRANATA.

Regolamento del Banco di Napoli.

Al comma *b*) dell'art. 109 e agli articoli 329 a 381 del regolamento del Banco di Napoli approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 529, e modificato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1037, e con R. decreto 14 luglio 1918, n. 1053, sono sostituiti il seguente comma ed i seguenti articoli:

« Art. 109, comma *b*): un cassiere o un vice cassiere ».

IMPIEGATI.

Nomine. Carriera.

Art. 329.

Gli impiegati del Banco si distinguono nei seguenti gradi:

Segretario generale;
Direttori, Ragioniere generale ed Ispettori;
Condirettori;
Capi d'ufficio;
Avvocati;
Ingegneri;
Cassieri-guardaroba;
Ufficiali;
Vice-cassieri-guardaroba;
Aiutanti cassieri-guardaroba;
Estimatori di oggetti preziosi;
Estimatori di pannine;
Assistenti tecnici;
Personale d'ordine maschile;
Commessi di cassa;
Uscieri.

Il numero dei posti per ogni grado è stabilito dal ruolo organico.

Art. 330.

L'ammissione agli impieghi del Banco è fatta per concorso, meno per gli aiutanti-cassieri-guardaroba e per gli uscieri.

I concorrenti debbono avere non meno di 21, nè più di 30 anni compiuti al giorno in cui ha luogo l'esame.

Nessun limite di età è fissato per coloro che facciano parte del personale del Banco e che, avendo i requisiti richiesti, intendano esporsi alle prove di concorso. Essi, a parità di merito, hanno la preferenza sui candidati esterni.

I concorrenti per i posti di ufficiali dovranno essere forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di titoli equiparati; per i posti di avvocati, di laurea in legge e certificato di iscrizione nell'albo degli avvocati; per i posti di ingegneri, di laurea di ingegnere civile o industriale; per i posti di assistenti tecnici, di licenza di istituto tecnico, sezione agrimensura; per i posti di impiegati d'ordine e di estimatori, di licenza tecnica o ginnasiale o di altro titolo equipollente.

I concorrenti che abbiano superata la prova di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Per tutti gli aspiranti debbono essere accertate le condizioni convenienti di famiglia e di moralità individuale. Gli aspiranti agli impieghi di cassa e di guardaroba debbono, inoltre, offrire speciali garenzie, sia rispetto allo stato economico ed alle qualità morali delle famiglie, sia rispetto alla loro condotta individuale.

Le norme ed i programmi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle Commissioni di esame.

Art. 331.

I vincitori dei concorsi sono iscritti, gradatamente, nel ruolo del personale, nel limite dei posti vacanti.

Nel primo anno di servizio, sono considerati come in esperimento. Dopo il periodo di prova quelli che, a giudizio esclusivo del Consiglio di amministrazione, ne siano meritevoli, sono nominati, in ordine di merito, seguendo la graduatoria conseguita nel concorso, impiegati di ruolo.

Durante il periodo di esperimento, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del grado in cui è prestato.

Art. 332.

Le promozioni ai posti di capi d'ufficio hanno luogo: due terzi per concorso e un terzo per anzianità congiunta al merito, a scelta del Consiglio di amministrazione e con le norme di cui all'art. 333.

Al concorso sono ammessi gli avvocati che abbiano cinque anni di anzianità nel grado e gli ufficiali e vice-cassieri-guardaroba che ne abbiano almeno dieci, purchè forniti, questi ultimi, di licenza liceale o di istituto tecnico o di titolo equipollente. Per gli ufficiali o vice-cassieri già laureati o muniti di diploma di istituti superiori, l'anzianità di grado utile per l'ammissione al concorso è ridotta a cinque anni.

Possono prendere parte al concorso solo coloro che si trovano in attività di servizio.

Nel computo di detti anni è compreso il periodo di esperimento.

Il Consiglio di amministrazione può escludere dal concorso coloro che non ne siano meritevoli per condotta, operosità e diligenza.

Il Consiglio di amministrazione fissa le norme ed i programmi per i concorsi.

La effettività del grado si consegue dopo un periodo di effettive funzioni, a titolo di esperimento, di un anno.

L'assegnazione dei capi di ufficio al ramo contabile od a quello amministrativo, è disposta con provvedimento della Direzione generale, del quale si dà comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 333.

Le promozioni a scelta al grado di capo di ufficio sono effettuate fra gli ufficiali, con l'anzianità di grado minima di 12 anni.

Ad esse si procede tenendo presente, nel calcolo dell'anzianità, la graduatoria fissata nel ruolo organico del personale, e, nell'esame di merito, tutti i precedenti di carriera dell'impiegato, in base alle note caratteristiche.

Art. 334.

Le nomine al grado di direttore, ragioniere generale ed ispettore, sono deliberate, a scelta, dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale. Esse debbono essere precedute da un periodo di reggenza, a titolo di esperimento, non inferiore a due anni.

La scelta è fatta fra i capi di ufficio e cassieri con anzianità di grado di almeno cinque anni e fra gli avvocati con almeno quindici anni di servizio.

L'assegnazione alle funzioni di direttore, ragioniere generale od ispettore, o il passaggio dall'una all'altra di dette funzioni, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 335.

La proposta per la nomina al grado di segretario generale, a tenore dell'articolo 32 dello statuto, è fatta al Ministro per le finanze, dal Consiglio di amministrazione, con terna di nomi scelti tra i direttori, ragioniere generale ed ispettori, con almeno cinque anni di anzianità di grado.

Art. 336.

La promozione al grado di cassiere-guardaroba è fatta per un terzo a scelta, e per due terzi a mezzo di concorso su materie da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Al concorso sono ammessi i vice-cassieri-guardaroba aventi almeno 4 anni di anzianità di servizio nel grado, quando siano forniti di licenza liceale, istituto tecnico od equivalente, e 6 anni di anzianità di servizio nel grado, se forniti di licenza ginnasiale, tecnica od equivalente.

Il Consiglio di amministrazione, in base alle note caratteristiche e giudizio di merito, può escludere dal concorso coloro che non siano meritevoli per condotta, operosità ed attitudine.

Art. 337.

Per le promozioni a scelta al grado di cassiere-guardaroba, è richiesta l'anzianità minima di 8 anni nel grado di vice-cassiere-guardaroba.

Alle promozioni si procede tenendo presente, nel calcolo dell'anzianità, la graduatoria fissata nel ruolo organico del personale, e, nell'esame di merito, tutti i precedenti di carriera degli impiegati, in base alle note caratteristiche.

Art. 338.

La promozione al grado di vice-cassiere-guardaroba è fatta per anzianità congiunta a merito, a scelta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per un quarto dei posti vacanti, fra gli ufficiali che abbiano al meno 4 anni di anzianità nel grado, e per tre quarti, fra gli aiutanti, cassieri-guardaroba, che abbiano almeno 6 anni di anzianità nel grado stesso.

Nel calcolo dell'anzianità, sarà tenuta presente la graduatoria fissata col ruolo organico del personale, e, nell'esame di merito, tutti i precedenti di carriera dell'impiegato in base alle note caratteristiche.

Per gli ufficiali, la nomina definitiva al grado di vice-cassiere-guardaroba sarà preceduta da un periodo di esperimento non superiore ad un anno.

Art. 339.

La nomina degli aiutanti-cassieri-guardaroba è fatta per anzianità congiunta al merito, a scelta, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, fra gli impiegati d'ordine ed i commessi di cassa che posseggano la licenza tecnica o ginnasiale, o altro titolo equipollente, nella proporzione di un terzo rispettivamente.

La scelta potrà cadere, pel resto dei posti vacanti, anche su estranei che abbiano età non inferiore ad anni 21 nè superiore a 30, alla data della scelta, e che siano forniti di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di scuola media di commercio, o di titolo equipollente.

Nel calcolo dell'anzianità sarà tenuta presente la graduatoria fissata col ruolo organico del personale, e, nell'esame di merito, tutti i precedenti di carriera dell'impiegato, in base alle note caratteristiche.

La nomina definitiva è preceduta da un periodo di esperimento di un biennio.

Art. 340.

La nomina dei commessi di cassa è fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per anzianità congiunta a merito, a scelta, fra gli uscieri che abbiano 2 anni di servizio, se forniti di licenza ginnasiale o tecnica, o 3 anni, se forniti della licenza del corso elementare superiore. Essi dovranno restare in esperimento per un biennio.

Art. 341.

La nomina degli uscieri è fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Per essere ammessi occorre una età non inferiore ad anni 21 e non superiore a 30 compiuti, ed essere forniti al meno di licenza del corso elementare superiore.

Saranno preferiti:

a) i mutilati o feriti in guerra che possano prestare utilmente l'opera loro;

b) gli insigniti di medaglia al valore o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) i figli di impiegati del Banco, non oltre uno per famiglia.

Per le categorie che hanno preferenze, può prescindersi, a giudizio del Consiglio di amministrazione, dal requisito del titolo di studio, purchè sappiano leggere e scrivere correntemente.

La nomina definitiva è preceduta da un periodo di esperimento di un anno.

Art. 342.

In corrispondenza dei posti di ruolo lasciati vacanti dagli impiegati nominati in esperimento a grado superiore, potranno effettuarsi nomine per tali posti, indipendentemente dall'esito dell'esperimento stesso.

Per ragioni di servizio possono essere promossi o nominati impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Art. 343.

In tutte le disposizioni del presente regolamento, alle parole segretario e ragioniere, s'intendono sostituite rispettivamente le altre, « capo di ufficio di segreteria » e « capo di ufficio di ragioneria ».

Art. 344.

Il personale assunto in esperimento a qualsiasi categoria appartenga, che non corrisponda, per qualsiasi ragione alle esigenze del Banco, viene esonerato dal servizio, nel corso o al termine dello esperimento, senza che perciò abbia diritto ad alcun compenso speciale, indennizzo o risarcimento di danni; ed il Banco non ha l'obbligo di dare ragione o conto delle decisioni prese a riguardo del licenziato.

Quando l'esperimento sia sostenuto in un grado diverso, da impiegati già di ruolo ed appartenenti ad altri gradi, e non risulti pienamente favorevole, i detti impiegati ritornano nel grado di provenienza, senza perdere l'anzianità che avrebbero conseguita, ove vi fossero rimasti.

Stipendi.

Art. 345.

E' adottato per il personale del Banco di Napoli il sistema del ruolo aperto; l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 346.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità di tabelle approvate dal Consiglio generale, le quali regolano altresì l'importo e l'attribuzione delle indennità di carica.

Art. 347.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo di anzianità necessario per gli aumenti stessi.

Essi sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali l'impiegato abbia conseguito una qualifica inferiore al *buono*, non sono computati per gli aumenti periodici di stipendio.

L'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole per l'aumento, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 348.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito ed anche di due anni per merito eccezionale, risultanti dai precedenti di carriera dell'impiegato e dalle sue note caratteristiche.

La reggenza degli stabilimenti od uffici, ed ogni altro incarico inerente al grado superiore, disposto con speciale provvedimento dell'Amministrazione centrale, sono da considerarsi quali titoli speciali di merito per l'abbreviazione di cui sopra.

Art. 349.

Gli acceleramenti, di cui al precedente articolo, si intendono concessi ai soli effetti economici, senza spostamento dell'anzianità complessiva di servizio e di grado.

Art. 350.

L'impiegato che, alla data della promozione al grado superiore, abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti.

Art. 351.

Nel computo dell'anzianità, agli effetti degli aumenti, si detrae:

1° Il tempo trascorso in aspettativa per ragioni di famiglia. L'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

E' fatta eccezione per l'aspettativa per infermità o per servizio militare;

2° Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalle fuzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocata la sospensione.

Indennità.

Art. 352.

Le indennità di missione e di trasferta agli impiegati del Banco, incaricati di uffici e di missioni da compiersi fuori della propria residenza, o traslocati per ragioni di servizio, o chiamati quali testimoni per la istruttoria di procedimenti penali o alle udienze, per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Disposizioni generali.

Art. 353.

Il personale, sia di ruolo, che in esperimento, è tenuto alla precisa osservanza dei doveri di ufficio, e deve serbare condotta, sotto ogni riguardo, incensurabile.

Gli impiegati debbono ubbidire ai superiori e rispettarli, osservare l'orario e tutte le disposizioni di servizio, curando assiduamente il disbrigo degli incarichi loro affidati; usare modi corretti col pubblico, coi propri colleghi e coi dipendenti; conservare il più scrupoloso segreto intorno agli affari del Banco, alle disposizioni riservate dell'Amministrazione, ed agli interessi dei terzi; conformarsi alle disposizioni del l'Amministrazione, nei casi di trasferimenti o di missioni temporanee.

Essi devono prestare l'opera loro anche in ore straordinarie, allorchè le esigenze del servizio lo richiedano, e coadiuvarsi e supplirsi a vicenda nelle incombenze dell'ufficio, secondo le disposizioni del loro capo, e disimpegnare anche le attribuzioni di un ufficio diverso da quello al quale appartengono, o anche superiore, quante volte vi vengano temporaneamente delegati, senza che ne derivi diritto a speciale compenso o trattamento.

Gli impiegati che hanno funzioni direttive sono responsabili della disciplina e della regolarità delle operazioni compiute nel rispettivo ufficio.

Art. 354.

E' vietato al personale:

a) di ricevere da terzi, sotto qualsiasi specie o pretesto, compensi per lavori o per disimpegno di incombenze di ufficio;

b) di trarre comunque partito a proprio vantaggio dalla trattazione degli affari dell'Istituto;

c) di occuparsi di operazioni che possano nuocere all'Istituto, o trovarsi in contrasto con gli interessi dell'Istituto, e comunque intromettersi in affari di questo senza preventiva autorizzazione;

d) di attendere, negli uffici, ad affari e lavori estranei alle proprie incombenze, e di intrattenersi negli uffici con persone estranee all'Istituto, per motivi privati;

e) di allontanarsi dall'ufficio, per ragioni estranee al servizio, senza l'assenso del superiore diretto;

f) di farsi raccomandare da terzi.

E' inoltre vietato di fumare agli impiegati aventi contatto col pubblico, e durante le operazioni di sportello.

Art. 355.

Gli uscieri, oltre a osservare i doveri comuni a tutti gli impiegati, hanno l'obbligo di sorvegliare la pulizia in tutti gli uffici e locali del Banco, di portare l'uniforme prescritta dall'Amministrazione, durante l'orario di ufficio, e di compiere tutti i servizi che, nell'interesse dell'Istituto, sieno ordinati dai superiori.

Essi hanno altresì l'obbligo di prestarsi, per turno, alla guardia notturna, quando ne siano richiesti dal capo della filiale, salvo compenso da fissarsi dalla Direzione generale.

Gli uscieri non possono essere chiamati o adibiti da nessuno a servizi personali o domestici.

Art. 356.

Ai ff. custodi, e in genere a chi presta servizio di portiere, è affidata la sorveglianza dei locali e la sicurezza degli accessi agli stabilimenti.

Essi devono essere sempre vigilanti, e, in caso di assenza per malattia, o congedo, o qualsiasi altro giustificato motivo, devono farsi sostituire da qualcuno della loro famiglia adatto al servizio, o richiedere la presenza, in loro vece, di altro usciere.

In quest'ultimo caso, il capo della filiale provvederà disponendo un turno fra gli altri uscieri.

Art. 357.

L'orario giornaliero degli uffici, esclusi tutti i giorni festivi, è di 7 ore lavorative, estensibili ad 8 quando le esigenze del servizio lo richiedano.

Per il personale di cassa, l'orario è continuativo, con la interruzione di una mezz'ora per la colazione.

Il servizio degli impiegati, che supera la durata giornaliera di 8 ore, è retribuito con un aumento sullo stipendio organico nella misura di 50 % per ciascuna ora, con che in complesso il compenso stesso non ecceda le L. 3,50, e non sia minore di L. 1,50 per ora.

Il lavoro compiuto eccezionalmente in giorni festivi è compensato con una retribuzione doppia di quella globale stabilita per il lavoro straordinario nei giorni feriali.

Il compenso suddetto spetta all'impiegato, quali che siano le esigenze di servizio che abbiano dato causa alla prestazione d'opera fuori orario.

La retribuzione di che nel presente articolo non è dovuta agli impiegati amministrativi o di cassa con posizione di capi d'ufficio, provvisti di indennità di carica, nè agli impiegati di grado superiore ai capi d'ufficio.

Art. 358.

Per gli uscieri l'orario normale è di 8 ore, estensibile ulteriormente quando le esigenze di servizio lo richiedano. L'Amministrazione terrà conto dell'eventuale prolungamento di orario, per un congruo indennizzo.

Art. 359.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado, salvo i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, dallo stipendio, e, a parità di stipendio, dalla età.

Art. 360.

Per ciascun impiegato, anche se in esperimento, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica, su apposito modello stabilito dall'Amministrazione.

Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonchè tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, l'attitudine alle funzioni nel grado superiore, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna. Per gli uscieri si farà menzione delle speciali attitudini che essi possano avere per le funzioni di custode o di commesso di cassa.

Le note di qualifica sono compilate e firmate dal capo dello stabilimento dal quale l'impiegato dipende.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo. La nota di qualifica è comunicata all'impiegato, che vi appone la propria firma.

L'impiegato può, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al direttore generale.

Per il personale in esperimento, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo della prova.

Art. 361.

E' qualificato *mediocre* l'impiegato, il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso, è qualificato mediocre l'impiegato cui nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura, e quegli che, nello stesso periodo di tempo, con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini dei superiori, a non raggiungere la residenza, a non prestare regolarmente servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

L'impiegato che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per *esame*, se non sia trascorso almeno un anno dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, l'impiegato è ammesso all'esame se possiede i requisiti di cui agli articoli 332 e 336 del presente regolamento, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente.

Art. 362.

La qualifica di *cattivo* è data all'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo l'impiegato o l'usciere cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione del grado con privazione dello stipendio.

L'impiegato o l'usciere che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa del servizio.

La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione al grado superiore e dagli esami relativi eventualmente stabiliti, salvo che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, il servizio prestato nei due anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 363.

Quando, pel conferimento dell'impiego di ruolo, o di un grado superiore, sia richiesto un periodo di prova o di esperimento esso è valido per il calcolo dell'anzianità di servizio o di grado, a tutti gli effetti.

Art. 364.

Il cassiere detentore di una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati, è materialmente responsabile verso il Banco, tanto dell'opera propria, quanto di quella dei suoi dipendenti.

Ciò non esclude, però, la responsabilità di questi verso il Banco e verso il cassiere.

Quando risulti provato che le eventuali irregolarità siano derivate dall'azione dolosa dei dipendenti, e che non vi sia stato difetto di vigilanza e di controllo da parte del cassiere, questi potrà essere esonerato dalla responsabilità relativa al fatto accertato.

Art. 365.

Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 40 dello statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private amministrazioni, nè attendere a professioni e ad altre occupazioni estranee ed incompatibili coi doveri di ufficio e con l'orario.

Il direttore generale, col parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può consentire, in via eccezionale e provvisoria, che impiegati del Banco assumano funzioni amministrative presso società od istituti, specialmente nei casi in cui vi sia un cospicuo interesse del Banco stesso da tutelare.

Gl'impiegati possono assumere l'ufficio di insegnanti, sempre che, a giudizio dei superiori, ciò sia compatibile con i doveri di ufficio.

In nessun caso essi possono assumere amministrazioni giudiziarie.

I capi di ufficio hanno l'obbligo di far noto al direttore il nome di quelli fra gli impiegati dipendenti che, in qualsiasi tempo, si trovino nelle anzidette incompatibilità.

Art. 366.

I preposti agli stabilimenti, per nessuna ragione, possono abbandonare la loro residenza senza autorizzazione del direttore generale.

Art. 367.

Non possono essere contemporaneamente addetti allo stesso servizio presso l'Amministrazione centrale, nè appartenere alla stessa filiale dell'Istituto, impiegati che sieno tra loro parenti fino al terzo grado o affini in primo grado.

Congedo, aspettativa, disponibilità e pensioni.

Art. 368.

Gl'impiegati e gli uscieri del Banco godranno a turno, per una sola volta all'anno, di un congedo ordinario di un mese.

Debbono computarsi nei periodi indicati le assenze già fatte durante l'anno, per congedi già ottenuti per ragioni di famiglia o personali. E' escluso dal computo il solo periodo di assenze per comprovate ragioni di salute.

Ai ff. custodi, ai quali è affidata la sorveglianza dei locali e la sicurezza degli accessi agli stabilimenti, spetta un riposo mensile di due giorni.

Art. 369.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, e l'impiegato lo consenta, o quando l'impiegato, col consenso del direttore, volontariamente vi rinunzi, il periodo di congedo non goduto sarà specialmente retribuito con un assegno corrispondente alla quota giornaliera dello stipendio ed accessori.

In ogni caso, la rinuncia al congedo contro speciale retribuzione dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione generale, in base ad un rapporto circostanziato.

La liquidazione del corrispondente compenso sarà effettuata a fine di ogni anno, tenendosi conto, in diminuzione del congedo da retribuire, di tutte le assenze verificatesi durante l'anno, non dovute ad accertate ragioni di salute.

Art. 370.

Nei casi di grave malattia, accertata a mezzo di un collegio sanitario di fiducia del Banco, od a norma degli articoli 45 e 55 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, la quale metta l'impiegato nella assoluta temporanea impossibilità di prestar servizio, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può consentire che, oltre al mese di congedo, resti assente dall'ufficio per un ulteriore periodo che non può, in ogni caso, superare i due mesi.

Art. 371.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa e i relativi assegni, il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione o di indennità sono regolati dalle norme vigenti per gl'impiegati dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e del R. decreto 30 novembre 1895, n. 690, per gl'impiegati già in funzioni, che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Agli impiegati del Banco sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Art. 372.

Il periodo di esperimento è utile agli effetti della pensione, detratto il servizio prestato anteriormente al 18° anno di età.

Cauzioni.

Art. 373.

Gli uffici del Banco e le funzioni che portino obbligo di cauzione sono:

Cassieri-guardaroba;
Vice-cassieri guardaroba;
Aiutanti-cassieri guardaroba;
Economo centrale ed economo revisore;
Estimatori;
Commessi di cassa.

Il Consiglio di amministrazione, a seconda dei casi può deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre funzioni, che importino determinate responsabilità.

Art. 374.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del Debito pubblico dello Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui deve essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario, o mediante cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, calcolate come sopra, o con libretti della Cassa di risparmio del Banco a tale scopo vincolati.

I titoli e valori dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 375.

La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta.

Nel caso che, per valide ragioni, l'impiegato non possa prestare subito la richiesta cauzione, il Consiglio di amministrazione può concedere, per una sola volta e prima che l'impiegato assuma l'ufficio, una dilazione non oltre i due mesi.

Questa disposizione si applica anche nel caso che la cauzione debba essere reintegrata, per avvenuto incameramento totale o parziale.

Art. 376.

Il cauzionante risponde con la sua cauzione, dell'opera propria e di quella dei propri dipendenti, salvo le limitazioni di cui all'art. 364.

Art. 377.

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, è tenuto a versare il supplemento della cauzione, in conformità degli articoli 374 e 375, mantenendosi però ferma quella già prestata.

In caso di promozione, l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio precedente.

Art. 378.

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, inteso l'Ufficio del contenzioso, dopo che gli obblighi di ciascun impiegato siano stati appurati ai termini delle istruzioni di servizio.

Il Consiglio di amministrazione può consentire lo svincolo della cauzione dopo un biennio dalla cessazione dalla carica, purchè, nel frattempo, siasi bilanciata la scrittura,

e si presti una garanzia con ipoteca su beni stabili, di sod disfazione del Consiglio stesso, o con deposito di titoli del Debito pubblico.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 379.

I direttori e gli impiegati in genere, preposti a funzioni direttive, hanno il dovere di ammonire i propri dipendenti quando si rendano negligenti, inesatti, ritardatari, quando trasgrediscano, in qualunque modo, ai doveri di ufficio.

Art. 380.

I provvedimenti disciplinari sono:
a) la censura;
b) il trasferimento di residenza;
c) la sospensione dallo stipendio in tutto od in parte;
d) la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni;
e) la privazione, una o più volte, dell'aumento normale di stipendio;
f) la retrocessione;
g) la dispensa dal servizio;
h) la destituzione.

Art. 381.

La censura s'infligge per iscritto dal direttore generale o dai capi degli stabilimenti, per negligenza dell'impiegato nell'adempimento dei propri doveri, per inosservanza del l'orario e della disciplina e per ingiustificata assenza dal l'ufficio.

Della censura è fatta annotazione nei registri del personale.

Art. 382.

Il trasferimento — colle spese a carico dell'impiegato — è applicato qualora, per cattiva condotta in ufficio o fuori, per debiti contratti, e non pagati o per qualunque altro ad debito imputabile all'impiegato, l'Amministrazione riconosca incompatibile la permanenza di lui nella residenza ove trovasi.

Art. 383.

La sospensione dallo stipendio in tutto od in parte ovvero, secondo i casi, dallo stipendio e dalle funzioni, a tempo determinato, è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;
b) per pubblica denigrazione dell'Istituto;
c) per arbitrario allontanamento dalla residenza;
d) per debiti contratti verso istituti che abbiano rapporti di affari col Banco oppure verso inferiori;
e) per inosservanza del segreto negli affari d'ufficio, per insubordinazione od eccitamento all'insubordinazione;
f) per condotta morale riprovevole;
g) per mancanze e negligenze gravi che arrechino offesa al decoro od agli interessi dell'Istituto.

Art. 384.

Incorre nella sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, a tempo indeterminato, l'impiegato colpito da mandato di cattura o detenuto per espiazione di pena corporale, quando il fatto che abbia dato luogo alla condanna non produca la dispensa o la destituzione dall'impiego; od imputato di fatti gravi che diano luogo a procedimento penale.

Spetta al Consiglio d'amministrazione di decidere se e in quale misura, nei sopra indicati casi, possa corrispondersi all'impiegato od alla sua famiglia una parte dello stipendio, a titolo di alimenti.

Art. 385.

Il Consiglio d'amministrazione può, nel caso di inidoneità dell'impiegato o di abituale negligenza o condotta irregolare, privarlo, una o più volte, dell'aumento normale di stipendio per anzianità, salvo allo stesso il diritto di cui all'art. 347; ovvero, nei casi più gravi, retrocederlo a grado inferiore.

Art. 386.

La dispensa dal servizio può essere inflitta, dal Consiglio d'amministrazione, all'impiegato:
a) per le ragioni di cui all'art. 384, nei casi di persistente recidiva;
b) quando contravvenga alle disposizioni degli articoli 40 dello statuto o 365 del presente regolamento, sia pure trovandosi in aspettativa per ragioni di salute o di famiglia;
c) per gravi violazioni dei propri doveri di ufficio;
d) quando sia riconosciuto inabile al servizio per ragioni di salute, anche se la persistente infermità sia intermezzata con brevi interruzioni;
e) per continuo deficiente rendimento di lavoro;
f) quando sia stato colpito per tre volte da sospensione, in conseguenza di colpe di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), dell'articolo 383.

Art. 387.

S'incorre nella destituzione:
a) per qualsiasi partecipazione diretta od indiretta a benefici procurati in favore altrui, nella trattazione di affari di ufficio, e dipendenti dall'opera dell'impiegato o da lui in qualsiasi modo sollecitati, ancorchè i benefizi stessi non siano stati ancora conseguiti dagli interessati;
b) per appropriazioni commesse nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni a danno dei privati, quando anche non ne sia derivato danno all'Istituto;
c) per qualsiasi caso di pregiudizio doloso agli interessi del Banco;
d) per qualsiasi condanna per reato di furto, falso, frodi, corruzione, peculato, appropriazione indebita, concussione, associazione a delinquere, delitti contro la proprietà, e quelli preveduti dagli articoli 331, 333, 340, 345, 346, 364 e 382 del Codice penale;
e) per insubordinazione, accompagnata da atti di violenza.

Art. 388.

La perdita del diritto alla pensione o alla indennità, nel caso di destituzione, dev'essere esplicitamente dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella sua deliberazione, comunicandosi all'interessato le ragioni del provvedimento.

Art. 389.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 381 e 383, l'impiegato che non raggiunga la residenza assegnatagli, nel tempo prescritto dalla Direzione generale, ovvero abbandoni l'ufficio e benchè invitato, non vi ritorni, è ritenuto dimissionario, e come tale viene dal Consiglio d'amministrazione radiato dal ruolo del personale.

Art. 390.

La censura e la sospensione dallo stipendio in tutto o in parte, fino ad otto giorni, possono essere applicate dai direttori degli stabilimenti, dopo avere interrogato personalmente l'impiegato da punire; la sospensione fino ad un mese dal direttore generale.

La sospensione per tempo maggiore è disposta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 391.

Della censura e della sospensione inflitta dai capi degli stabilimenti devesi dare immediata comunicazione alla Direzione generale.

Di esse come di quelle inflitte dal direttore generale deve essere data notizia al Consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza.

Art. 392.

L'impiegato colpito da censura o sospensione può sottoporre, per iscritto, le sue deduzioni di giustificazione. o di difesa al direttore generale, se inflitte dai preposti agli stabilimenti, e al Consiglio d'amministrazione se inflitte dal direttore generale. L'invio delle deduzioni medesime deve aver sempre luogo per via gerarchica. Il superiore immediato non può negarne o ritardarne la trasmissione.

Alla regola di che alla penultima parte del presente articolo potrà essere derogato soltanto in casi veramente eccezionali, quando cioè la riservatezza e la importanza dell'argomento giustifichino una comunicazione diretta.

La presentazione delle discolpe deve aver luogo entro un mese dalla notificazione del provvedimento contro il quale si reclama. Trascorso questo termine si perde il diritto, salvo i casi provati di forza maggiore.

Art. 393.

Nei casi di retrocessione, dispensa dal servizio, e destituzione, l'impiegato, prima della decisione del Consiglio di amministrazione, ha diritto di presentare le proprie giustificazioni, per iscritto, al Consiglio stesso.

Art. 394.

I provvedimenti disciplinari, di cui agli articoli precedenti, sono applicabili anche per gli uscieri, ai quali può essere anche inflitta la sospensione dallo stipendio a tempo determinato, quando incorrano in una delle seguenti infrazioni:

a) mancanza di decoro nella persona;

b) omessa o trascurata pulizia dei locali degli uffici;

c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti, della suppellettile e degli oggetti ivi esistenti.

Art. 395.

La punizione di sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, può essere revocata dal Consiglio di amministrazione, ad ogni effetto avvenire, avuto riguardo alla condotta del punito nei 5 anni successivi al giorno in cui fu scontata la punizione.

Quella di sospensione dallo stipendio, dopo 3 anni dal giorno in cui essa fu scontata.

La punizione di censura può essere revocata, ad ogni effetto avvenire, dal direttore generale, dopo due anni di lodevole condotta.

Disposizioni transitorie.

Art. 396.

Salvo la stabilità dell'impiego e tutti gli altri diritti acquisiti dal personale femminile in organico alla data di pubblicazione del presente regolamento, è abolita la categoria « Personale d'ordine femminile ».

Art. 397.

Le impiegate di cui all'articolo precedente, dovranno conservare lo stato nubile.

Il matrimonio, anche se contratto col solo rito religioso, provoca la dispensa dal servizio.

Art. 398.

Quando particolari esigenze consigliassero la riduzione del servizio di pegnorazione, gli estimatori di oggetti preziosi risultanti fuori organico saranno collocati in disponibilità. Qualora, però, sieno posti vacanti nel ruolo degli aiuto-cassieri-guardaroba, potranno ottenere di farvi passaggio, se abbiano i requisiti voluti dal presente regolamento, ovvero essere iscritti nel ruolo degl'impiegati d'ordine, anche nel limite dei posti vacanti in detto grado.

Collocati nel nuovo grado, essi conserveranno gli eventuali maggiori stipendi di cui fossero forniti, fino a quando, per effetto dell'anzianità compiuta nel nuovo grado, non avranno diritto ad uno stipendio superiore, secondo le tabelle in vigore.

Art. 399.

Sono sospesi i concorsi per estimatori di oggetti preziosi, fino a quando non saranno ricollocati in detta categoria coloro che, a seguito di riduzione del rispettivo organico, fossero stati classificati fra gl'impiegati d'ordine.

Art. 400.

Fermo restando il disposto dell'art. 330, dal 1° gennaio 1926, un terzo dei posti vacanti nel grado degli ufficiali potrà essere conferito, a scelta del Consiglio di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, agli impiegati d'ordine che erano in ruolo al 1° luglio 1919, anche se muniti di licenza tecnica o ginnasiale o di altro titolo equipollente, ed a quelli assunti in ruolo al 1° gennaio 1920 se forniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o di altro titolo equipollente.

Art. 401.

Ai vice-cassieri-guardaroba ed aiutanti-cassieri-guardaroba in ruolo alla data di pubblicazione del presente regolamento, continueranno ad essere applicabili le disposizioni dell'articolo 340 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 529, modificato con R. decreto 2 agosto 1911, n. 1037, in quanto si riferisce allo svolgimento della carriera fino al grado incluso di cassiere.

Art. 402.

E' mantenuto il diritto agli ufficiali in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento di concorrere ai posti di capi di ufficio, con almeno 8 anni di servizio, giusta

l'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 529.

Art. 403.

Nelle ammissioni sia per concorso che a scelta, il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella Guerra nazionale 1915-18, ed a 39 anni per gli invalidi di guerra.

Commissione di rappresentanza e di disciplina.

Art. 404.

E' istituita presso la Direzione generale una Commissione consultiva di rappresentanza e di disciplina costituita da tre funzionari nominati dal Consiglio di amministrazione e tre eletti dal personale nel proprio seno, e presieduta dal segretario generale.

Il Consiglio, inoltre, nomina ed il personale elegge tre altri funzionari, che assumono la qualità di membri supplenti e che intervengono in assenza dei membri effettivi.

Il personale elegge pure un rappresentante per ciascuno dei seguenti gradi: capi di ufficio, ingegneri, avvocati, cassieri, uffiziali, personale di ordine, uscieri.

Si considerano come grado unico, agli effetti della nomina del rappresentante, quelli degli ingegneri e degli assistenti tecnici; quelli dei cassieri, vice cassieri, aiuto cassieri, estimatori e commessi di cassa; quelli del personale d'ordine maschile e femminile.

Questi eletti prendono parte alle adunanze della Commissione come membri effettivi nei soli casi in cui la Commissione stessa esercita funzioni disciplinari e singolarmente in rispondenza al grado dell'impiegato del quale la Commissione dovrà occuparsi.

La Commissione deve sempre funzionare col numero di sette.

La inclusione del componente di cui nel paragrafo precedente importa la esclusione di altro componente di grado eguale od inferiore.

Art. 405.

I membri nominati ed eletti durano in carica un anno, che ha sempre inizio col 1° gennaio. L'elezione deve aver luogo l'ultima domenica di novembre.

Art. 406.

Le norme tutte per le elezioni e per il funzionamento della Commissione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e rese esecutive con ordinanza del direttore generale.

Art. 407.

La Commissione dà parere:

a) sui collocamenti a riposo di ufficio;

b) sui collocamenti in disponibilità;

c) sulle proposte normali di avanzamento e su quelle per l'eventuale anticipo di un anno o due nei gradi diversi del ruolo aperto sino ai gradi di capo di ufficio, avvocati, ingegneri e cassieri;

d) sul ritardo di avanzamento normale di stipendio al termine fissato dalle relative tabelle;

e) sulla retrocessione a grado inferiore;

f) sui reclami per sospensione dallo stipendio e dalle funzioni per una durata superiore ad un mese;

g) sulla dispensa dal servizio;

h) sulla destituzione con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennità.

Art. 408.

Sono esclusi dalla competenza della Commissione tutti i provvedimenti che riguardano: direttori, ispettori e ragioniere generale.

Art. 409.

Le funzioni esclusivamente consultive della Commissione non limitano le attribuzioni, in fatto di personale, spettanti per leggi e regolamento ai diversi organi dell'Amministrazione, nè i diritti che sono da esse garentiti agli impiegati.

Istituzioni di previdenza e di assistenza.

Art. 410.

Sono istituzioni di previdenza e di assistenza del personale del Banco:

1° La Cassa cooperativa di credito ed associazione di previdenza;

2° Il Fondo di previdenza per sussidi in caso di morte.

Il Consiglio di amministrazione determina le norme per la concessione di sussidi anche continuativi.

E' riconosciuta opera di previdenza e di assistenza anche il mantenimento in istituti di istruzione e di educazione di orfani bisognosi di impiegati, provvedendovisi, nei singoli casi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 511.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 255.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dei Tramways a vapore piemontesi.

N. 255. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio dei Tramways a vapore piemontesi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 512.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 259.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie provinciali di Napoli.

N. 259. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie provinciali di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 513.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 260.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Bologna.

N. 260. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Note verbali scambiate fra l'Italia e la Svizzera per la conclusione dell'accordo intervenuto fra i due Stati circa la soppressione del servizio doganale svizzero alle stazioni ferroviarie di Pino e di Maccagno.

Con nota verbale n. 702.22.XVIII B. 4, in data 5 novembre 1924, la Legazione di Svizzera, riferendosi a precedente corrispondenza intercorsa tra essa Legazione e il Regio Ministero degli affari esteri ha fatto conoscere che il Governo Federale svizzero ha approvato, da parte sua, l'accordo intervenuto il 19 dicembre 1921 tra le Amministrazioni doganali e ferroviarie italiane e svizzere riguardante la soppressione dei due posti doganali svizzeri di Maccagno e Pino stabiliti dall'articolo 12 della convenzione italo-elvetica del 15 dicembre 1882, nonchè la modifica che il Regio Governo italiano propose, a suo tempo, relativamente all'articolo 1 di detto accordo, che rimane così formulato:

« Sono soppressi, fino a quando non ne sia richiesto il ripristino da uno dei due Governi, gli uffici doganali svizzeri nelle stazioni intermedie di Maccagno e Pino ».

La Legazione di Svizzera ha trasmesso inoltre, unito alla citata nota verbale, il testo dell'accordo modificato come sopra, dichiarando che il Governo Federale è pronto a consacrare l'accordo stesso mediante uno scambio di note.

A tale riguardo il Regio Ministero degli affari esteri ha l'onore di comunicare alla legazione di Svizzera che il Regio Governo riconosce, dal canto suo, a tutti gli effetti di diritto, quell'accordo il cui testo risulta dall'annesso alla presente, che completa lo scambio di note sull'argomento di cui si tratta.

Roma, li 26 novembre 1924.

Alla Legazione di Svizzera - Roma.

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo italiano circa l'applicazione della Convenzione italo-svizzera del 15 dicembre 1882, relativa agli uffici doganali nelle stazioni internazionali di Chiasso e Luino ed in quelle intermedie di Maccagno e Pino.

Considerata la minima importanza del movimento locale delle stazioni intermedie di Maccagno e Pino e quindi la possibilità di sopprimere, senza inconvenienti, gli uffici doganali svizzeri nelle dette stazioni, provvedendo in altro modo al relativo servizio, si è di comune accordo riconosciuta la convenienza di adottare le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Sono soppressi, fino a quando non ne sia richiesto il ripristino da uno dei due Governi, gli uffici doganali svizzeri nelle stazioni intermedie di Maccagno e Pino.

Art. 2.

La circolazione dei viaggiatori ed il trasporto delle merci in qualunque genere di traffico fra le stazioni di Maccagno e di Pino e la stazione internazionale di Luino, sono esonerati da parte svizzera da qualsiasi formalità e vincolo doganale.

Gli organi doganali e ferroviari dei due Paesi prenderanno nullameno, di concerto, in via di regolamento, le misure atte a salvaguardare gli interessi delle Amministrazioni doganali svizzera e italiana.

Art. 3.

Il presente accordo abroga le disposizioni contrarie che fossero contenute nella precitata Convenzione del 15 dicembre 1882, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

LEGATION DE SUISSE EN ITALIE
22 - XVIII - B. 4.

NOTE VERBALE.

En se référant aux notes précédentes échangées entre le Ministère Royal des affaires étrangères et la Légation de Suisse, relatives à la suppression des postes douaniers suisses de Maccagno et Pino, celle-ci, d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur de faire au Ministère Royal les communication suivantes en vue d'arriver à une solution définitive de cette question.

Le Ministère Royal a déjà eu l'occasion d'examiner un projet d'accord intervenu entre les Administrations des douanes et des Chemins de fer des pays le 19 décembre 1921 au sujet d'une modification des dispositions de la Convention du 15 décembre 1882. Le texte de ce projet se trouvait indiqué dans la 3ème annexe remise au Ministère Royal par la note no. 303 de cette Légation, du 10 avril 1922.

Dans Son obligeante Note verbale n. 184436/198, du 9 juin 1924, le Gouvernement Royal, en se déclarant d'accord avec le projet en question, a proposé une modification du texte, afin qu'il soit réservé aux deux pays la faculté de remettre en vigueur la disposition originaire de l'article 12 de la Convention susmentionnée. Le Gouvernement suisse s'est rallié à cette proposition, et l'article 1 du projet d'accord, annexé à cette note, sera par conséguent conçu comme suit:

« Sono soppressi, fino a quando non ne sia richiesto il ripristino da uno dei due Governi, gli uffici doganali svizzeri nelle stazioni intermedie di Maccagno e Pino ».

En outre, le Gouvernement de la Confédération Suisse est prêt, suivant le désir exprimé dans la note susmentionnée du Ministère Royal du 9 juin dernier, de consacrer l'accord intervenu à ce sujet le 19 décembre 1921 par un échange de notes.

En conséquence, la Légation prie le Ministère Royal de vouloir bien effectuer cet échange de notes, en répondant à la présente Note verbale qu'il est prêt à reconnaître à tous les effets de droit l'Accord dont le texte se trouve indiqué dans l'annexe ci-incluse (1).

La Légation remercie à l'avance le Ministère Royal de l'obligeante réponse qu'il voudra bien faire à ce sujet.

Rome, le 5 novembre 1924.

Au Ministère Royal
des affaires étrangères
Rome.

(1) Vedi testo dell'accordo allegato alla nota verbale italiana precedente.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decisione del Collegio centrale arbitrale in merito al trasferimento del fondo « Savasta » in territorio di Paternò (Catania) all'Opera nazionale per i combattenti.

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

costituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis cav. di gr. croce Giuseppe, presidente;

Santoro comm. Gennaro, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Mosconi cav. di gr. croce sen. Antonio, consigliere di Stato, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale nel Ministero dell'economia nazionale, membro effettivo;

Di Muro prof. Leopoldo, ordinario di economia ed estimo rurale nella Regia scuola di ingegneria di Padova, membro effettivo;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, già cancelliere capo della Corte di cassazione,

Ha pronunciato la seguente

Decisione.

Veduta la domanda 11 agosto 1924, con cui il direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti chiede che questo Collegio voglia riconoscere e dichiarare che il fondo denominato « Savasta » in territorio di Paternò (Catania) di proprietà del Demanio dello Stato è soggetto ad obblighi di bonifica e conseguentemente può essere trasferito al patrimonio di detta Opera giusta l'art. 13 del citato regolamento legislativo;

Ritenuto in fatto quanto segue:

Il Commissario straordinario dell'Opera nazionale in seguito a proposta fattagli dalla Cassa agraria cooperativa « La Combattente » di Paternò, stabiliva con deliberazione 8 agosto 1924. di richiedere, perchè suscettibile di importanti trasformazioni culturali, il trasferimento in proprietà dell'Opera stessa del fondo denominato « Savasta » in territorio del comune di Paternò, appartenente al Demanio dello Stato, distinto nel catasto rustico di quel Comune, sezione *E*, ai numeri 165, 166, 167 per l'estensione di salme catastali 5.663 pari ad ettari 9.88.87 con la rendita imponibile di ducati 119.44 pari a L. 507.62. Nel contratto d'affitto in corso l'estensione è dichiarata in ettari 9.77 mentre giusta il catasto geometrico non ancora attuato sarebbe in ettari 9.49.71.

La deliberazione suddetta fu notificata il 25 agosto 1924 al Ministero delle finanze a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla Suprema Corte di cassazione, fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 26 dello stesso mese, nonchè all'albo pretorio del municipio di Paternò dal 30 agosto al 13 settembre 1924.

Con decreto 27 gennaio 1925, il presidente di questo Collegio prefisse alle parti il termine di giorni dieci per depositare nella segreteria del Collegio stesso le eventuali deduzioni scritte che ritenessero del loro interesse, e fissò l'adunanza di oggi 22 febbraio per l'esame e la discussione di detta richiesta.

L'Opera nazionale produsse la prescritta relazione 11 agosto 1924, corredata di due piante planimetriche e di una pianta topografica, il certificato catastale del 15 settembre 1924, ed il certificato ipotecario in data 13 gennaio 1925.

Nessuna ulteriore deduzione fu presentata dalle parti.

Ciò premesso il Collegio ha considerato:

Trattasi di un fondo pervenuto al Demanio nazionale del convento di S. Caterina di Paternò mediante voltura 11 agosto 1874, su di cui non risultano tassativamente pubblicate iscrizioni e trascrizioni di sorta a carico del Demanio e del Convento suddetto per il periodo trentennale anteriore al 23 dicembre 1924. Esso era già condotto, come prato artificiale, dalla soppressa Sezione allevamento cavalli del Ministero della guerra, e mediante contratto 24 agosto 1920, scadente il 31 agosto 1924, fu ceduto in affitto alla Cooperativa produzione e lavoro fra combattenti di Paternò verso il annuo canone di kg. 125 di grano per ognuno dei nove ettari ritenuti produttivi. La Cooperativa però sub-concesse il fondo a dei coltivatori, che lo destinarono a coltura cerealicola alternata al riposo per la produzione di fieno spontaneo, acquistando da terzi l'acqua occorrente per irrigazione.

In previsione della scadenza del contratto, l'Amministrazione demaniale aveva deciso di addivenire alla vendita del fondo ai pubblici incanti; ma l'asta relativa, già indetta dall'Intendenza di Catania, non ebbe luogo in seguito alla richiesta di trasferimento ora in esame.

Come rilevasi dalla relazione agraria, il terreno di detto fondo, è, al pari di quelli circostanti, di origine alluvionale, fertile e di agevole coltura, esso rappresenta ora un tratto spoglio di vegetazione arborea, rimasto allo stato primitivo, mentre tutto all'intorno è circondato da una rigogliosa vegetazione di aranci, ulivi ed alberi da frutta. Tutto ciò induce a ritenere che il fondo stesso si presti, senza eccezionali spese e con affidamento di buon esito, ad una importante e vantaggiosa trasformazione culturale mediante piantagioni, come nei terreni circostanti, di aranceti, mandarineti, uliveti e frutteti. La necessaria acqua di irrigazione potrà aversi, come ora, mediante acquisto da terzi, mentre converrà dividere il fondo in zone, e dotarlo, non avendo ora che una tettoia aperta ed un casotto, di caseggiati ad uso colonico e di magazzini di deposito.

Trattasi pertanto di un fondo del quale il Demanio dello Stato aveva riconosciuto l'opportunità di privarsi, tanto che già si apprestava a venderlo all'asta, mentre risulta dimostrato che esso, trasferito all'Opera nazionale per i combattenti, può essere assoggettato ad una importante trasformazione culturale con vantaggio non dubbio della medesima e della pubblica economia in genere.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 14 del regolamento legislativo sopracitato;
Udito il relatore cav. di gr. croce sen. Antonio Mosconi;
Pronunciando sulla detta richiesta relativa al trasferimento di proprietà del Demanio dello Stato all'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « Savasta » in comune di Paternò (Catania):

Il Collegio centrale arbitrale

decide di riconoscere in detto trasferimento la possibilità di un'importante trasformazione culturale.

Così deciso in Roma, addì 22 febbraio 1925, nella sede del Collegio presso la Corte di appello, nel Palazzo di Giustizia e sottoscritta la presente decisione il giorno 11 del mese di marzo 1925.

Firmati: NONIS — SANTORO — MOSCONI — BRIZI — DI MURO.

CASTELLANI, *segretario*.

La presente decisione è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale questo giorno 11 marzo 1925.

Antonio Castellani, segretario.

Registrato a Roma, il 12 marzo 1925, al n. 17991, reg. 439, atti pubblici. *Gratis*.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

Copia conforme al suo originale col quale collazionata concorda, che si spedisce all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale.

Roma, dalla segreteria del Collegio centrale arbitrale, addì 13 marzo 1925.

Il segretario: ANTONIO CASTELLANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.